

**D. ROBERTO ROMBOLI**

**Professore di diritto costituzionale. Universidad de Pisa.**

**D. FRANCESCO DAL CANTO**

**Professore di diritto costituzionale. Universidad de Pisa.**

## **“FUNCIONES Y DISFUNCIONES DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL”**

**Istituto de derecho publico comparado UC3M (Madrid 9-10 junio 2011)**

*Schema di intervento di Francesco Dal Canto e Roberto Romboli (Università di Pisa) relativo ai temi della 1°, 2° e 3° sessione*

**Sommario:**

**1. Introduzione: attività giudiziaria, garanzie di indipendenza, Consiglio superiore della magistratura**

**2. Composizione ed organizzazione interna del CSM**

**2.1. I consigli giudiziari**

**3. Funzioni del CSM**

**3.1. Funzioni normative e *paranormative***

**3.2. Funzioni di collaborazione con il Ministro della giustizia**

**3.3. Funzioni inerenti il rapporto di lavoro e lo *status* del magistrato**

**3.3.1. Accesso, formazione, controllo di professionalità, conferimento di incarichi direttivi**

**3.3.2. Indipendenza interna e sistema tabellare**

**3.3.3. Inamovibilità**

**3.3.4. Responsabilità disciplinare**

**4. CSM e progetti di riforma**

**Prospetto riassuntivo**

**1. Introduzione: attività giudiziaria, garanzie di indipendenza, Consiglio superiore della magistratura**

In Italia, come negli altri moderni stati costituzionali, alla magistratura è affidato il compito di applicare il diritto ai casi concreti in vista della loro risoluzione. Lo svolgimento di tale funzione presuppone che il giudice interpreti le diverse fattispecie astratte contemplate dagli atti normativi e le utilizzi per risolvere secondo diritto il caso devoluto alla sua cognizione. Ordinariamente tale attività viene svolta nell'ambito di procedimenti contenziosi, disciplinati da norme diverse a seconda del tipo di giudizio, ma vi sono anche delle ipotesi in cui il giudice interviene in assenza di una lite (c.d. volontaria giurisdizione).

L'attività giurisdizionale è caratterizzata sia dall'essere svolta secondo una serie di precise regole procedurali volte, in ultima istanza, a garantire il diritto di difesa delle parti, sia

dall'attribuzione della relativa funzione a soggetti facenti parti di un'organizzazione separata dal circuito del potere politico e assistiti da notevoli garanzie di indipendenza dirette a porre il soggetto giudicante in una posizione di imparzialità.

L'estraneità dell'organizzazione giudiziaria dal circuito politico assicura, da un lato, che le decisioni dei giudici non siano frutto di indebite pressioni politiche e, dall'altro, l'accettazione della soluzione accolta dal giudice sia da parte dei destinatari (cui tale soluzione si impone) sia da parte dell'opinione pubblica («la giustizia è amministrata in nome del popolo», art. 101, c. 1, Cost.). Infatti l'attività di interpretazione della legge (*rectius*: del diritto) non può oggi ancora essere considerata come opera di meccanica applicazione di regole precostituite, comportando invece, secondo un convincimento ormai assolutamente condiviso, processi in qualche misura creativi, se non altro per la semplice ragione che di una stessa disposizione possono, con ogni evidenza, darsi più interpretazioni, suscettibili di condurre a soluzioni del caso differenti. Per questa ragione i destinatari della decisione del giudice sono tenuti ad accoglierla non in quanto espressione di una qualche *verità*, ma piuttosto in quanto soluzione giuridica proveniente da un soggetto tecnicamente e professionalmente qualificato, che ha operato secondo le regole processuali e, soprattutto, che ha operato in condizioni di indipendenza e di imparzialità rispetto agli interessi delle parti in causa e che è, almeno entro certi limiti, giuridicamente responsabile.

La posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità del giudice deve dunque essere intesa non solo come condizione della sua legittimazione, ma addirittura come condizione tanto strettamente connaturata alla giurisdizione che l'assenza di tali garanzie può persino indurre ad escludere che ci si trovi di fronte ad un'autorità giudiziaria.

In quest'ottica il modello italiano di ordinamento giudiziario è largamente condizionato, nella sua struttura essenziale, dalla principale preoccupazione del Costituente, che fu quella di garantire soprattutto l'autonomia e l'indipendenza esterna della magistratura in riferimento al potere esecutivo, anche in considerazione dell'esperienza maturata nel ventennio fascista. Proprio per questa ragione in Italia lo sviluppo di un modello organizzativo di ordinamento giudiziario differisce sensibilmente sia dal sistema francese, tradizionalmente improntato alla previsione della magistratura quale corpo di funzionari incaricati della meccanica applicazione delle regole fissate dal potere politico ed all'inquadramento dell'amministrazione della giustizia come una specifica sezione del complesso delle attività amministrative dello Stato, sia dal modello anglosassone, basato invece, specialmente in Inghilterra, sul carattere eccezionalmente compatto di una società in grado di esprimere una *casta professionale* cui è demandato lo svolgimento delle funzioni giudiziarie che si è rivelata in grado di conservare intorno alla propria attività un eccezionale grado di consenso di tutte le classi sociali.

Uno degli aspetti salienti del *modello italiano* è costituito proprio dalla esistenza del Consiglio superiore della magistratura, organo di raccordo del potere giudiziario con gli altri poteri dello Stato che esercita una serie di competenze, tutte genericamente riconducibili all'*amministrazione della giurisdizione*, sottratte al loro esercizio da parte del governo (in generale, e del Ministro della giustizia in particolare). La ragione principale dell'esistenza del CSM deve dunque essere ricercata proprio nella volontà del Costituente di garantire l'indipendenza c.d. esterna della magistratura sottraendo così i magistrati da possibili, o *prevedibili*, interferenze o pressioni provenienti dal potere esecutivo.

L'indipendenza esterna («... da ogni altro potere», art. 104 Cost.) della magistratura può essere studiata sia con riferimento ai rapporti con il Parlamento che con riferimento ai rapporti con il Governo.

Quanto al primo profilo, che qui interessa solo incidentalmente, basti ricordare che la Costituzione, nel prevedere la soggezione del giudice «soltanto» alla legge (art. 101) ha inteso affermare la subordinazione del giudice al *prodotto* dell'attività parlamentare, e non anche al parlamento quale organo costituzionale, né tantomeno alle maggioranze politiche che vi siedono. Le garanzie di indipendenza esterna hanno invece particolare rilevanza, almeno per quanto qui interessa, nell'ambito dei rapporti fra la magistratura ed il potere esecutivo, che rappresenta storicamente il *nemico naturale* dell'indipendenza del giudice. Proprio per affermare e garantire l'indipendenza della magistratura dall'esecutivo la Costituzione affida al CSM l'*amministrazione della giurisdizione*, così privando il governo di uno strumento che avrebbe potuto facilmente essere utilizzato per influenzare l'assetto organizzativo dell'ordinamento giudiziario (e le singole decisioni dei giudici).

## 2. Composizione ed organizzazione interna del CSM

Il CSM è composto da un totale di 27 membri, distinguibili in membri di diritto, membri eletti dai magistrati ordinari (c.d. membri *togati*), membri eletti dal parlamento (c.d. membri *laici*). Secondo l'art. 104 Cost. i membri di diritto sono tre: il Presidente della Repubblica, che presiede l'organo, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri membri sono eletti, per due terzi, dai magistrati ordinari e, per un terzo, dal parlamento in seduta comune. Tutti i 24 membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono immediatamente rieleggibili e per loro vale l'istituto della *prorogatio*.

Il Presidente della Repubblica ha, in qualità di presidente dell'organo, sia funzioni di carattere interno che di carattere esterno. Tra le prime può ricordarsi il potere di convocazione dell'organo e della sezione disciplinare; tra le seconde il potere di sciogliere il Consiglio e di inviare ad esso messaggi. Quanto al ruolo del Capo dello Stato in relazione alla presidenza del CSM, può ritenersi che egli agisca nell'ambito del Consiglio come *primus inter pares*, sostanzialmente quale strumento di ulteriore tutela dell'indipendenza esterna dei magistrati, ovvero che le sue funzioni debbano più genericamente essere ispirate al ruolo complessivamente delineato dalla Costituzione per il Presidente della Repubblica e, dunque, che egli agisca quale strumento di raccordo fra il Consiglio e gli organi politici.

I membri c.d. laici sono otto e sono eletti dal parlamento in seduta comune a scrutinio segreto; la legge istitutiva del Consiglio (l. 195/1958) richiede, nelle prime due votazioni, la maggioranza di 3/5 dei componenti e, nelle successive, la maggioranza dei 3/5 dei presenti. La previsione di maggioranze particolari impone il necessario coinvolgimento di almeno una parte delle opposizioni; come per i componenti della Corte costituzionale, la prassi si è sviluppata nel senso della creazione di una *convenzione* tra le forze politiche presenti in parlamento secondo cui 5 nomi sono individuati dalla maggioranza e 3 dall'opposizione. I membri laici sono di estrazione accademica o forense: sono scelti cioè, a norma dell'art. 104 Cost., «tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio».

I membri c.d. togati sono 16 e sono eletti, secondo il sistema previsto dalla l. 44/2002, con un meccanismo elettorale basato su candidature individuali in tre collegi unici nazionali: uno per l'elezione di due magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione o la procura generale presso la stessa; uno per quattro magistrati che esercitano le funzioni di p.m.; uno per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice di merito. Sono esclusi dall'elettorato, sia attivo che passivo, i giudici di pace.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri laici un Vicepresidente che, anche in ragione dei molti impegni del Capo dello Stato, e comunque, almeno ordinariamente, sulla base di espressa delega, agisce come *presidente sostanziale* dell'organo.

All'interno del CSM sono costituiti, quali organi interni dello stesso, il Comitato di Presidenza e le commissioni consiliari che svolgono attività preparatoria e strumentale rispetto alle decisioni del *plenum*.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Vicepresidente, dal primo presidente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e ad esso è affidato il compito di promuovere l'attività del Consiglio e l'attuazione delle sue deliberazioni, nonché quello di provvedere alla gestione dei fondi di bilancio.

A ciascuna commissione ordinaria (attualmente 10) è attribuita una specifica competenza in riferimento alle diverse funzioni del Consiglio ed esse sono nominate dal Presidente entro un mese dall'insediamento su proposta del Comitato di Presidenza. Ordinariamente, ma non in ogni caso, le commissioni sono composte da sei membri del Consiglio individuati nel rispetto del criterio che presiede alla formazione complessiva dello stesso: 2/3 dei membri sono scelti fra i c.d. togati ed 1/3 fra i c.d. laici. Alle commissioni ordinarie si possono affiancare quelle speciali, che sono di volta in volta nominate per lo svolgimento di compiti specifici e puntuali.

Assai peculiari e particolarmente delicati sono le funzioni svolte dalla Sezione disciplinare del CSM, cui è affidato il compito di giudicare sugli illeciti disciplinari dei magistrati, anche caratterizzata da una composizione particolare stabilita dalla legge.

## **2.1. I consigli giudiziari**

I consigli giudiziari sono organi che, insieme al Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed ai capi dei singoli uffici giudiziari, coadiuvano il Consiglio superiore della magistratura nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la centralità dei Consigli giudiziari quali organi territoriali dell'autogoverno della magistratura è stata riaffermata anche dal CSM nella risoluzione 20 ottobre 1999, *Sul decentramento dei consigli giudiziari*.

Attualmente, dopo le molte modifiche determinate dalla riforma c.d. Castelli (l. 150/2005) e dalla sua attuazione e dalla riforma c.d. Mastella (l. 111/2007), i consigli giudiziari sono 26, costituiti presso ciascun distretto di corte d'appello, durano in carica 4 anni e sono composti da un numero variabile di membri (min. 11 e max. 22). Ne fanno parte come membri di diritto il presidente ed il procuratore generale di corte d'appello, alcuni membri "laici" ed altri "togati", i quali sono eletti dai magistrati del distretto in base ad un sistema proporzionale con liste contrapposte e possono variare a seconda della dimensioni dello stesso, da sei (4 giudici e 2 pubblici ministeri) a quattordici (10 giudici e 4 p.m.).

La componente "laica" è rappresentata da professori universitari in materia giuridiche indicati dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza del distretto e da avvocati con non meno di dieci anni di attività professionale nominati dal Consiglio nazionale forense.

Le funzioni dei Consigli giudiziari consistono principalmente nella formulazione di pareri o nello svolgimento di attività istruttorie per successivi provvedimenti che adotterà il CSM, essendo stata esclusa la possibilità di riconoscere loro funzioni di amministrazione attiva, stante la competenza riservata del CSM ai sensi dell'art. 105 Cost.

I Consigli esprimono pareri, relativamente all'ambito distrettuale, sulle tabelle degli uffici giudiziari, per le valutazioni di professionalità dei magistrati, sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dei giudici di pace, su provvedimenti inerenti il collocamento a riposo, dimissioni o decadenze dei magistrati, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite e esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari, segnalando le eventuali disfunzioni al Ministro della giustizia.

Il Consiglio giudiziario opera con una composizione variabile, a seconda della materia da trattare, in quanto la componente "laica" non partecipa alle discussioni ed alle deliberazioni aventi ad oggetto pareri in ordine alla valutazione della professionalità dei magistrati o al loro rapporto di servizio.

Infine, e con riferimento al Consiglio direttivo della Cassazione, si deve ricordare che l'introduzione, con d. lgs. 25/2006, nell'ordinamento giudiziario di un organo interno alla Corte di cassazione e corrispondente ai Consigli giudiziari presso la Corte d'appello è elemento di assoluta novità.

### **3. Funzioni del CSM**

Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, *ex art. 105 Cost.*, «secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Appare evidente dunque come al Consiglio si sia inteso devolvere lo svolgimento di funzioni tutte latamente riconducibili all'attività di amministrazione della giurisdizione (ordinaria), in tal modo sottraendo tali competenze al Ministro della giustizia, cui spettano invece soltanto, e «ferme le competenze del Consiglio», «l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia» (art. 110 Cost.).

È dunque opportuno distinguere le funzioni che il CSM svolge in relazione all'attività del Ministro della giustizia da quelle di natura più propriamente regolamentare, volte all'organizzazione degli diversi uffici giudiziari, e, infine, alle funzioni più strettamente connesse all'amministrazione del rapporto di lavoro del magistrato ed allo *status* dello stesso. All'interno di quest'ultime particolare attenzione deve essere riservata ai compiti affidati al CSM in relazione al funzionamento del sistema tabellare ed all'attuazione della garanzia costituzionale dell'immovibilità.

Infine, un cenno a parte meritano le funzioni del CSM in riferimento alla responsabilità disciplinare dei magistrati.

#### **3.1. Funzioni normative e *paranormative***

Al Consiglio superiore della magistratura spetta il compito di adottare atti normativi volti sia all'autoorganizzazione dell'organo, sia all'organizzazione degli uffici giudiziari.

Quanto al primo profilo, l'art. 20, n. 7 della l. 195/1958 (istitutiva dal CSM) attribuisce al Consiglio la competenza a disciplinare, con regolamento interno, il funzionamento dell'organo stesso. A tale regolamento, nel testo risultante oggi dall'ultima delibera di modifica (20 gennaio 2010), deve essere riconosciuto valore di atto normativo di rango secondario e, in particolare, esso è configurabile come regolamento di organizzazione ai sensi dell'art. 17, lett. *d*, l. 400/1988.

Quanto al secondo profilo, di particolare rilevanza appare il regolamento, ancora previsto dalla legge istitutiva dell'organo, che indica le norme per il tirocinio degli uditori.

Di maggiore interesse sono invece gli atti che il Consiglio adotta sulla base dell'art. 15 del proprio regolamento interno, variamente denominati circolari, risoluzioni, direttive. L'attività in esame del Consiglio superiore può essere di diverso tipo a seconda dello specifico contenuto e della materia trattata nelle varie circolari e/o direttive emanate. In tal senso possiamo distinguere:

- 1) interventi attraverso i quali il Consiglio procede all'indicazione di criteri cui dichiara di volersi attenere in futuro, autorestringendo così la propria discrezionalità a beneficio dei destinatari, che vengono così preventivamente informati dei criteri generali che informeranno l'attività del Consiglio;
- 2) atti con cui il Consiglio non si limita ad un'attività di interpretazione della legge, ma opera anche una integrazione della stessa, sempre nell'ambito di competenza reso lecito dal riconoscimento di una riserva di legge relativa in materia di ordinamento giudiziario;
- 3) atti del Consiglio visti nella dimensione dinamica di organo di governo della magistratura, nei suoi rapporti con le altre strutture della stessa;
- 4) interventi in cui appare più accentuata la funzione normativa del Consiglio, in quanto volti a prescrivere un certo comportamento ad altri soggetti, con riguardo ovviamente a funzioni non giurisdizionali, ma di amministrazione della giurisdizione (incidente quindi in qualche modo sulla stessa).

In linea di massima, e pur con qualche distinguo, gli interventi del CSM realizzati attraverso circolari e direttive sono genericamente apprezzati in quanto opportuni e, spesso, volti a *rimediare* ad una disciplina legislativa in materia di ordinamento giudiziario lacunosa, frammentaria e disomogenea. Tuttavia, e con specifico riferimento soprattutto agli atti di cui al punto 4, da più parti si è sollevato il dubbio sulla conformità dell'operato del Consiglio ai principi costituzionali. Può infatti ritenersi che l'esistenza di una riserva di legge assoluta nelle materie di cui all'art. 105 Cost. precluda interventi con atti di rango secondario, tanto più se volti all'introduzione di norme che, spesso, appaiono non solo *praeter*, ma anche *contra legem*. Inoltre, da più parti si è evidenziato come spesso tali atti appaiano caratterizzati da una tale informalità e da un tale disordine da risultare difficilmente conoscibili all'esterno; circostanza questa cui si è soltanto in parte *rimediato* con la pubblicazione degli stessi nel sito *internet* del Consiglio.

### **3.2. Funzioni di collaborazione con il Ministro della giustizia**

Il Consiglio superiore della magistratura può fare proposte al Ministro della giustizia circa la modificazione della circoscrizioni giudiziarie e su ogni altra materia riguardante organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il Consiglio può anche dare pareri al Ministro sui disegni di legge che riguardano l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e, comunque, ogni altro oggetto attinente a queste materie.

A proposito di tali pareri, parte della dottrina ha suggerito la possibilità che il Consiglio li presenti anche direttamente alle camere, senza dover necessariamente proporli al Ministro ed utilizzare, in questo modo, la sua *mediazione* con il parlamento; può tuttavia anche ritenersi che al CSM sia precluso il *dialogo diretto* con le camere, con la conseguenza che non sarebbe possibile la presentazione di un parere direttamente al parlamento, risultando al contrario sempre necessaria la mediazione governativa.

Quanto alla natura del parere reso dal CSM, si tratta senza dubbio di un parere non vincolante, nel senso che gli organi politici possono, se lo ritengono opportuno, anche non tenerne conto, e si tratta probabilmente di un parere facoltativo, nel senso che esso non deve obbligatoriamente essere richiesto; molto discussa è, invece, la facoltà del Consiglio di presentare pareri anche nelle ipotesi in cui gli organi politici non li abbiano richiesti.

Può ad esempio ricordarsi la recente vicenda relativa al c.d. *processo breve*. Inizialmente il CSM, nel dicembre 2009, aveva reso un parere ai sensi dell'art. 10 della l. 195/1958 sul disegno di legge S. 1880 («a causa della sua rilevante e significativa ricaduta sui meccanismi processuali») le cui osservazioni sono state, seppur parzialmente, accolte nelle modifiche alla normativa che si sono succedute nel corso dell'*iter* parlamentare, sino alla formulazione del DDL 3137. Mentre il disegno di legge si trovava alla Camera, tuttavia, il CSM ha inteso tornare ad esprimere le proprie preoccupazioni con un'articolata *Risoluzione in materia di abbreviazione dei termini di prescrizione*, recentemente approvata nella seduta del 6 aprile 2011.

Al di là delle diverse possibili ricostruzioni della disciplina dei pareri, occorre rilevare che, in generale, quello dei rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è un ambito normativo particolarmente ricco di «zone grigie» in cui le competenze dei due organi, stante una certa vaghezza delle formule costituzionali di riferimento, spesso finiscono per sovrapporsi ed intrecciarsi.

A tal proposito, certamente spetta al ministro il potere di formulare richieste e presentare osservazioni in ordine a materie di competenza del CSM, il potere di agire di concerto con il Consiglio ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il potere di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, il potere di sorveglianza sugli uffici giudiziari, che comprende sia la facoltà di richiedere ai capi di corte le informazioni sui singoli magistrati sia la facoltà di attivare l'Ispettorato generale.

Peraltro l'esistenza di molte funzioni la cui attribuzione in campo all'organo governativo ovvero al Consiglio è resa poco chiara dalla scarsa omogeneità e coerenza degli interventi legislativi che si sono succeduti in materia rende necessaria l'individuazione dell'organo – Consiglio o Ministro – cui spetta la *competenza residuale* in tema di amministrazione (in senso lato) della giustizia. A tal proposito, da un lato è possibile enfatizzare il dato secondo il quale certamente è attribuita al Ministro la responsabilità del *servizio giustizia* di fronte al parlamento, e ciò dovrebbe indurre a ritenere spettante all'organo governativo tale competenza residuale; d'altro lato, però, l'art. 110 della Costituzione pare attribuire al Ministro soltanto i compiti non affidati al Consiglio («ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia...») e dunque la configurazione della competenza residuale al CSM appare, in quest'ottica, più in linea con l'interpretazione letterale del dettato costituzionale.

### **3.3 Funzioni inerenti il rapporto di lavoro e lo status del magistrato**

#### **3.3.1 Accesso, formazione, controllo di professionalità, conferimento di incarichi direttivi**

La particolare posizione che assumono nell'ordinamento i magistrati, in ragione delle funzioni ad essi assegnate e le garanzie costituzionali ad essi riconosciute determinano anche una particolare disciplina del rapporto di lavoro dei medesimi, che conviene quindi segnalare con riguardo ad alcuni momenti essenziali, quali:

- a) l'accesso;
- b) la formazione e l'aggiornamento professionale;
- c) il controllo di professionalità;
- d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi.

Quanto all'accesso, esso è fondato per espressa previsione costituzionale sul criterio del pubblico concorso (art. 106 Cost.) basato sull'accertamento delle capacità di tipo tecnico-giuridico del candidato; in tal modo si vuole garantire che l'ingresso in magistratura non sia pilotato da

logiche di appartenenza politica e, almeno in teoria, risulti aperto a soggetti di estrazione sociale e culturale omogenea. A tal proposito, deve però rilevarsi che la disciplina attualmente vigente (l. 111/2007) ha trasformato il concorso in magistratura in un concorso “di secondo grado”, cui possono accedere soltanto coloro che sono già in possesso di determinate qualifiche professionali o accademiche. Tale innovazione, volta soprattutto alla riduzione del numero delle domande presentate, ha comunque l’indubbio effetto di innalzare l’età in cui avviene l’ingresso in magistratura e, dunque, la conseguenza di escludere dall’esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti soggetti particolarmente giovani e di costituire un ostacolo per i candidati appartenenti alle classi meno abbienti, che vedono evidentemente allontanarsi il momento della partecipazione al concorso. Al Consiglio spetta, all’esito del concorso, l’approvazione della graduatoria e la deliberazione della nomina dei vincitori.

La formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati, tradizionalmente affidati alla nona commissione ordinaria del Consiglio, sono oggi invece compito della Scuola superiore della magistratura (prevista con d. lgs. 26/2006, la cui disciplina è stata ancora modificata con l. 111/2007), il cui operato è comunque oggetto di organizzazione e coordinamento da parte del Consiglio.

Particolare importanza riveste, poi, il controllo di professionalità sui magistrati, in quanto volto a garantire, anzitutto agli utenti della giustizia, ma non senza rilevanti conseguenze sul piano ordinamentale, l’efficienza e l’efficacia del servizio. Per altro verso, si tratta di un controllo di particolare delicatezza, sia perché presuppone l’individuazione, tutt’altro che banale, di criteri in base ai quali definire un *buon magistrato* e differenziarlo da un *cattivo magistrato*, sia perché, al variare delle conseguenze determinate dall’esito del controllo, è possibile immaginare che tale strumento venga utilizzato a scopo intimidatorio, o addirittura ritorsivo, contro *magistrati scomodi o decisioni sgradite*.

La parte relativa al controllo di professionalità ed alla progressione in carriera, così come regolati dal r.d. del 1941, al pari di molti altri aspetti, appariva chiaramente inconciliabile con la nuova Costituzione e specificamente con i principi di autonomia e di indipendenza, esterna ed interna, in essa contenuti.

La disciplina ha subito varie modificazioni (l. 392/51, 1/63, 570/66, 357/70, 831/73, 97/79) al fine di rendere la stessa conforme a Costituzione e giungendo a quella che è stata definita una progressione “a ruoli aperti”, fondata cioè essenzialmente sulla anzianità di servizio, svincolando la qualifica ricoperta dall’esercizio delle corrispondenti funzioni (un magistrato con qualifica, per anzianità, di consigliere di cassazione può svolgere le funzioni di giudice di tribunale). Viene in ciò seguito il metodo della “selezione negativa”, ossia c.d. avanzamento senza demerito, secondo cui sussiste il diritto del magistrato alla qualifica, sulla base della anzianità maturata, salvo il giudizio negativo espresso dal CSM.

Nella prassi i pareri dei consigli giudiziari e del CSM si sono rivelati per molto tempo sempre e comunque altamente elogiativi, come purtroppo tipico in situazioni per le quali non si impone una scelta selettiva.

Sulla base di questo era da tempo maturata la convinzione circa la necessità di una nuova disciplina legislativa della materia, visto che gli interventi regolamentari del CSM, che pure c’erano stati, non avevano prodotto alcun apprezzabile risultato. Un primo progetto fu avanzato dal ministro della giustizia Flick nel novembre 1996, ma non fu tradotto in legge. Ciò è accaduto invece circa dieci anni dopo con il progetto del ministro Castelli, divenuto l. 150/2005, il quale esprimeva una chiara scelta a favore del sistema dei concorsi, con verifiche di professionalità puntuali e specifiche

ed organizzate attraverso concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, sostenuti davanti ad una commissione in parte esterna alla magistratura.

La legge, fortemente osteggiata, specie sul punto, dalla magistratura, è stata modificata profondamente dalla l. 111/2007.

La disciplina attuale prevede una valutazione quadriennale della professionalità, del tutto indipendente dalla progressione in carriera e dall'avanzamento nelle funzioni. Ogni magistrato viene sottoposto, nella sua carriera, a sette valutazioni di professionalità. I parametri della valutazione sono costituiti da a) capacità, b) laboriosità, c) diligenza, d) impegno ed è espressamente stabilito che la valutazione non può in alcun caso riguardare l'interpretazione delle norme o la delibazione del fatto e delle prove.

I pareri motivati sono forniti dal consiglio giudiziario ed il giudizio di professionalità è pronunciato dal CSM e può avere tre esiti: 1) positivo, quando tutti i parametri sono sufficienti; 2) non positivo, quando uno o più parametri presentano carenze; 3) negativo, quando due o più parametri hanno carenze gravi o permangono carenze in uno o più parametri precedentemente valutati con esito non positivo. Nel caso 2) succede una seconda valutazione a distanza di un anno, mentre nel caso 3) dopo un biennio. Al secondo giudizio negativo consegue la dispensa dal servizio, previa audizione dell'interessato.

Quanto al conferimento degli uffici direttivi, in base all'attuale disciplina (d. lgs. 160/2006, come modificato dalla l. 111/2007) l'attribuzione di funzioni direttive e semidirettive avviene a domanda dell'interessato ed il giudizio deve riguardare solamente l'attitudine ed il merito, mentre l'anzianità, che nel sistema precedente finiva per esercitare un ruolo in fondo decisivo, adesso assume una funzione meramente residuale.

È richiesto il parere del consiglio giudiziario, cui segue l'attività della competente commissione del CSM che, dopo l'istruttoria, redige la proposta da sottoporre al concerto del Ministro della giustizia; in seguito interviene la deliberazione finale del *plenum* del CSM. Una importante e molto discussa innovazione della l. 111/2007, che viene ad incidere anche sul ruolo dei dirigenti, è quella della prevista temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, i quali adesso sono divenuti temporanei e possono durare solo quattro anni, eventualmente prorogabili per un altro quadriennio. In tal modo si è voluto guardare ad un nuovo e diverso ruolo del dirigente degli uffici, diverso da quello che era nella pratica divenuto, ossia la tappa finale di una sorta di *cursum honorum* e quindi una nomina a carattere spesso definitivo.

### **3.3.2. Indipendenza interna e sistema tabellare**

La valenza del principio di indipendenza interna del magistrato («I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni», art. 107 Cost.) è assicurata, oltre che da una serie di misure concrete di organizzazione degli uffici giudiziari, dalla interpretazione che ha prevalso della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, c. 1, Cost.). Da quando infatti, anche a seguito di una importante decisione della Corte costituzionale (sent. 88/1962), il campo di applicazione della norma è stato individuato nei rapporti di competenza (e non più di giurisdizione) il divieto di distrarre il cittadino dal suo giudice naturale venne a determinare la necessità che la competenza del giudice sia fissata direttamente ed esclusivamente dalla legge.

Questione interpretativa che ha a lungo impegnato dottrina e giurisprudenza è quella se il termine «giudice», nell'ambito dell'art. 25, c. 1, Cost., debba essere inteso nella sua dimensione oggettiva o se, invece, si riferisca ai magistrati persone fisiche; il CSM, al contrario della Corte di

cassazione, ha sempre preferito la seconda delle citate opzioni interpretative, da ultimo accolta anche dalla (pur oscillante) giurisprudenza costituzionale sul punto (Corte cost., sent. n. 272/1998). Tuttavia, se si riferisce la garanzia della precostituzione al giudice persona fisica, stante ovviamente l'impossibilità che la legge possa preconstituire *nominatim* i collegi giudicanti, questa viene integrata ad opera del c.d. sistema tabellare, che il CSM è venuto via via specificando e puntualizzando attraverso le proprie circolari.

I principali risultati che, attraverso questo sistema, sono stati raggiunti possono sinteticamente indicarsi in una più dettagliata disciplina della precostituzione dei collegi e dei tramutamenti interni agli organi giudicanti, in un'esplicita attuazione della garanzia della precostituzione del giudice anche alla distribuzione degli affari ed in un'estensione delle regole tabellari anche alla Corte di cassazione.

Del procedimento di approvazione delle tabelle si può parlare come di un istituto partecipativo ed aperto alle osservazioni degli interessati. La circolare del CSM infatti, inviata a tutti i presidenti di corte d'appello, chiede di far pervenire entro una certa data le proposte di composizione degli uffici giudiziari ed indica i criteri per l'assegnazione degli affari. Le tabelle sono predisposte dai capi degli uffici, i quali debbono motivare le variazioni rispetto agli anni precedenti; le proposte sono poi depositate ed ogni magistrato interessato può prenderne visione e presentare reclami o osservazioni entro cinque giorni al consiglio giudiziario oppure direttamente al Consiglio, il quale le approva definitivamente dopo che gli sono state trasmesse dai capi delle corti con il parere dei consigli giudiziari.

Un tema ancora aperto ed in grado di incidere non poco sulla reale tutela della indipendenza interna, nel senso esaminato in questo paragrafo, è quello relativo alla possibilità ed agli strumenti con cui far valere le eventuali violazioni delle regole tabellari, dal momento che parrebbe da doversi escludere, per ragioni di tutta evidenza e logicità, che la violazione di queste potesse ritenersi tranquillamente *tamquam non esset*, per quanto il legislatore sia recentemente intervenuto (art. 4, n. 19, l. 111/2007) stabilendo che «la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

### **3.3.3. Inamovibilità**

Tradizionalmente l'inamovibilità rappresenta una delle garanzie tipiche della magistratura. Si tratta di una misura volta alla tutela dell'indipendenza del magistrato che può essere, in concreto, diversamente applicata e variamente limitata e che è suscettibile di essere considerata sia sotto il profilo dell'indipendenza interna che di quella esterna, a seconda del soggetto al quale sia consentito lo spostamento di una magistrato dalla propria sede e/o dalle proprie funzioni.

La garanzia dell'inamovibilità si riferisce a tutti i magistrati, senza distinzione di funzioni, e si riferisce sia alla sede che all'ufficio ed alle funzioni.

L'art. 107, c. 1, Cost., dopo l'affermazione del principio per cui i magistrati sono inamovibili, precisa che, conseguentemente, essi non possono essere dispensati o anche solo sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi o funzioni, se non in due ipotesi: a) con il loro consenso; b) a seguito di decisione del Consiglio superiore della magistratura, la quale deve essere adottata solo per i casi e per le ragioni espressamente previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la quale deve specificare altresì le garanzie di difesa a favore del magistrato nel procedimento che si svolge davanti al Consiglio.

Tra le deroghe previste dalla legge alla inamovibilità del giudice, quella che maggiormente ha fatto discutere è l'ipotesi di trasferimento c.d. incolpevole, ai sensi dell'art. 2 r.d. 511/1946. In base a tale disposizione era consentito il trasferimento ad altra sede o funzione quando i magistrati

"per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario". Il carattere "incolpevole" valeva a differenziare tale ipotesi da quelle di trasferimento come misura conseguente e pena accessoria all'accertamento di un illecito disciplinare a carico del magistrato.

La dubbia conformità alla Costituzione della suddetta ipotesi di trasferimento era stata in particolare evidenziata in rapporto alla indefinitezza della fattispecie normativa in forza della era possibile il trasferimento, tale da non consentire di controllare i criteri seguiti per decidere sullo stesso e da essere utilizzata spesso in funzione "para-disciplinare", quando cioè non era stata rilevata (o ancora rilevata) una precisa responsabilità disciplinare a carico del magistrato da trasferire.

L'art. 26 d. lgs. 109/2006 ha modificato tale disposizione prevedendo il trasferimento solo "quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, [i magistrati] non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità". Viene quindi sostituita la generica espressione del "prestigio dell'ordine giudiziario" e soprattutto lo strumento viene ridotto, nel suo ambito di applicazione, alle sole ipotesi di "causa incolpevole", attraverso la soppressione della congiunzione "anche", privando quindi il CSM della possibilità di impiegare lo stesso in quelle situazioni di incerta collocazione che avevano fatto appunto dello stesso uno strumento paradisciplinare e avevano determinato l'incremento numerico dei ricorsi volti all'annullamento di trasferimenti illegittimamente disposti.

### 3.3.4 Responsabilità disciplinare

I magistrati italiani sono sottoposti a responsabilità penale, contabile, civile e disciplinare. La responsabilità penale, così come quella contabile (per danno erariale subito dallo Stato in ragione dell'attività del giudice) non sono disciplinate in forme particolari, per cui valgono per i magistrati le medesime regole applicabili a qualsiasi altro dipendente dello Stato. La responsabilità civile è oggi regolata dalla l. 117/1988, che prevede la risarcibilità di qualsiasi danno ingiusto derivante da un provvedimento giudiziario posto in essere con dolo o colpa grave, ovvero derivante da un diniego di giustizia (divieto di *non liquet*). La legge fissa, in relazione a tali ipotesi di responsabilità, una *clausola di salvaguardia* in base alla quale in alcun caso possono considerarsi fonti di responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, con l'evidente scopo di impedire la trasformazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati in un mezzo improprio per sanzionare *interpretazioni sgradite*.

Quanto alla responsabilità disciplinare, i principi costituzionali specificamente dedicati alla materia si esauriscono nel riconoscimento al CSM della competenza a pronunciare «i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» (art. 105 Cost.) ed al ministro della giustizia della «facoltà di promuovere l'azione disciplinare» (art. 107 Cost.).

La responsabilità disciplinare attiene a comportamenti illeciti (c.d. illeciti disciplinari) tenuti dal magistrato, in ragione dei quali viene aperto nei suoi confronti un apposito procedimento che si conclude con una pronuncia giurisdizionale. Nella disciplina vigente fino alle recenti riforme del 2005-2006, i comportamenti del magistrato rilevanti sul piano disciplinare erano indicati in maniera estremamente generica nell'art. 18 r.d.l. 511/46, il quale si riferiva in proposito al «magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario».

Tale genericità, pur se ritenuta non in contrasto con il principio di legalità dalla Corte costituzionale (100/81) e specificata, di fatto, attraverso la giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM, era stata da molti anni oggetto di critica, sia da parte della dottrina che delle associazioni dei magistrati ed anche motivo di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2001 con riguardo ad una sentenza disciplinare nei confronti di un magistrato che aveva partecipato ad una associazione di tipo massonico.

La disciplina contenuta nel d. lgs. 109/2006, come modificato dalla l. 269/2006, ha determinato un profondo mutamento, introducendo l'opposto criterio della "tipizzazione" degli illeciti disciplinari. Dopo aver indicato i doveri del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della persona), la legge procede ad elencare in maniera molto specifica tutta una serie di illeciti, distinguendo gli stessi tra:

- a) *illeciti nell'esercizio delle funzioni* (ad es. comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; comportamenti abitualmente e gravemente scorretti; grave violazione di legge per ignoranza e negligenza; reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle sue funzioni ecc.);
- b) *illeciti fuori dell'esercizio delle funzioni* (ad es. uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale; partecipazione ad associazioni segrete ecc.);
- c) *illeciti conseguenti a determinati reati*, con la clausola generale riferita a «qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato».

La modifica operata dalla l. 269/2006 ha eliminato alcune figure di illecito disciplinare, previste dal precedente d. lgs. 109/06, che molto avevano fatto discutere e che lasciavano trasparire un chiaro intento di *normalizzazione* della magistratura e di sanzione per il ruolo *creativo* della giurisprudenza. Tra queste in particolare la previsione come illecito dell'adozione di provvedimenti che «costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi» oppure dell'attività di interpretazione di norme di diritto che non fossero in conformità ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi o ancora «dell'iscrizione o partecipazione ai partiti politici ovvero coinvolgimento nelle attività di centri politici».

Una innovazione di rilievo, tendente chiaramente ad allentare la rigidità della tipizzazione degli illeciti, è quella relativa alla «condotta disciplinare irrilevante», vale a dire la previsione per cui l'illecito disciplinare non è configurabile allorché il fatto sia ritenuto di scarsa rilevanza, a giudizio ovviamente del titolare dell'iniziativa e della sezione disciplinare, in sede di giudizio.

Sotto l'aspetto processuale l'iniziativa spetta al Ministro della giustizia (art. 107, 2° comma, Cost.), nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione (ai sensi della l. 195/58). Il procedimento è regolato secondo criteri di natura assolutamente giurisdizionale, con previsione di termini, rinvio, in quanto compatibili, alle norme del vigente c.p.p., pubblicità dell'udienza, diritto del magistrato ad essere difeso da un avvocato professionista. Il giudizio, a seguito dell'iniziativa, prosegue con una fase istruttoria, la formulazione delle richieste da parte del procuratore generale, una fase dibattimentale e quindi la decisione da parte della sezione disciplinare del CSM. Contro la decisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della cassazione.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti: a) *ammonimento*: richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri; b) *censura*: dichiarazione formale di biasimo; c) *perdita dell'anzianità*, che non può essere superiore a due anni, né inferiore a due mesi; d) *incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo*, che non può essere superiore a due

anni, né inferiore a sei mesi; e) *sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da tre mesi a due anni*;  
f) *rimozione*: cessazione del rapporto di servizio.

Come già evidenziato, un ruolo di cruciale importanza spetta alla sezione disciplinare del Consiglio, che si caratterizza anche per la sua particolare composizione, strutturata in sei componenti effettivi e quattro supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di giudice di merito; un magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero; un magistrato che esercita le funzioni di giudice di merito; un componente eletto dal Parlamento. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.

#### 4. CSM e progetti di riforma

È opportuno ricordare, fra i molti tentativi intrapresi nel corso della storia repubblicana volti alla modifica della disciplina costituzionale del Consiglio superiore della magistratura, quello da ultimo elaborato in sede governativa e presentato il 7 aprile scorso alla Camera dal Presidente del consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia (C. 4275).

Il disegno di legge costituzionale, volto alla modifica dell'intero titolo IV della parte II della Costituzione, interviene su molti controversi profili che riguardano le garanzie che presidono all'esercizio delle delicate funzioni svolte dai magistrati, anzitutto realizzando la tanto discussa separazione della carriera fra magistrati con funzioni giudicanti e magistrati con funzioni requirenti, cui corrisponde anche una *duplicazione* dell'organo c.d. di autocontrollo: al Consiglio superiore della magistratura giudicante si intende affiancare, dunque, il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Particolarmente incisive appaiono, a questo proposito, le modifiche della disciplina sulla composizione dei Consigli.

Quanto al Consiglio superiore della magistratura giudicante, esso continua ad essere presieduto dal Presidente della Repubblica e ne fa parte di diritto anche il primo presidente della Corte di cassazione (ma non più il procuratore generale presso la stessa Corte), mentre gli altri componenti sono eletti per metà (non più per 2/3) dai giudici ordinari e per metà (non più per 1/3) dal parlamento in seduta comune.

Mentre per i membri c.d. laici rimane il riferimento all'estrazione accademica o forense degli stessi, particolare – e particolarmente curioso – appare il sistema di elezione dei membri c.d. togati, eletti ora da tutti i giudici ordinari «previo sorteggio degli eleggibili». La misura del sorteggio sembrerebbe volta a *neutralizzare*, per quanto possibile, la porzione di potere oggi detenuta dall'associazionismo dei magistrati. Tuttavia, non può non rilevarsi che la soluzione accolta dal disegno di legge costituzionale in esame, seppur probabilmente idonea a privare *le correnti* (di parte) del loro potere, non sembra invece affatto atta ad assicurare né che i membri del Consiglio desiderino veramente farne parte, né tantomeno che siano effettivamente in grado di svolgere i compiti loro affidati in qualità di componenti del collegio, affatto omogenei rispetto a quelli ordinariamente svolti dai magistrati. Resterà da vedere, dunque, nell'ipotesi che la riforma giunga a compimento, quali saranno gli effetti dell'introduzione di un simile elemento di casualità

nel meccanismo che presiede alla formazione di organi costituzionali cui sono affidate funzioni tanto delicate.

Quanto al consiglio superiore della magistratura requirente, anch'esso continua ad essere presieduto dal Capo dello Stato e ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di cassazione (ma non più il primo presidente della stessa Corte). Corrispondentemente a quanto stabilito per il Consiglio della magistratura giudicante, gli altri membri sono eletti per metà dal parlamento in seduta comune e per metà dai pubblici ministeri «previo sorteggio degli eleggibili».

Alcune rilevanti modifiche riguardano anche le funzioni dei due Consigli, cui spetterebbero ora, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni» nei riguardi, rispettivamente, dei giudici e dei pubblici ministeri.

Restano sottratte alla competenza dei Consigli tutte le funzioni di tipo *residuale*, stante la disposizioni per cui essi «non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione», e la fondamentale funzione disciplinare, oggi affidata ad apposita sezione del CSM, stante la sua attribuzione ad una Corte di disciplina, composta da una sezione per i giudici ed una per i pubblici ministeri, le cui decisioni sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità.

La scelta politica di sottrarre al Consiglio la funzione disciplinare e di affidarla ad organo separato viene realizzata comunque attraverso l'attribuzione dello stessa ad una Corte di disciplina, formata da soggetti reclutati in modo esattamente identico a quello previsto per la composizione dei due consigli: metà dei membri della Corte di disciplina, infatti, sono eletti dal parlamento in seduta comune, e metà da giudici e pubblici ministeri, ancora una volta «previo sorteggio degli eleggibili».

### **Prospetto riassuntivo**

A fini sostanzialmente ricognitivi, si propone di seguito un prospetto in cui sono sinteticamente indicate le principali funzioni svolte dal Consiglio superiore della magistratura, con riferimento alle attribuzioni di ciascuna sezione e con esclusione della sezione disciplinare dello stesso, cui è, come abbiamo già osservato, devoluta la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.

#### **COMMISSIONE I:**

- rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti magistrati;
- richieste di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati;
- esame delle relazioni conclusive delle inchieste amministrative eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia;
- accertamenti dei casi di incompatibilità.

#### **COMMISSIONE II:**

- pareri sull'interpretazione del regolamento interno del Consiglio;
- proposte di modifica del regolamento interno;
- pareri e proposte sull'organizzazione interna e sul funzionamento del Consiglio.

#### **COMMISSIONE III:**

- assegnazione di sedi e funzioni (escluso il conferimento degli uffici direttivi);
- trasferimento, anche d'ufficio, dei magistrati;
- assegnazioni e trasferimenti con riguardo alle zone ad alta densità criminale;

- deliberazione del concorso per la nomina a uditore giudiziario;
- nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Corte di cassazione.

#### COMMISSIONE IV:

- conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari;
- nomina a magistrato di tribunale;
- nomina a magistrato di Corte d'appello;
- dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori;
- definizione e aggiornamento dei sistemi di valutazione della professionalità;
- tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati;
- autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziali.

#### COMMISSIONE V:

- conferimento degli uffici direttivi;
- conferma dei magistrati incaricati di funzioni direttive o semidirettive.

#### COMMISSIONE VI:

- relazione al parlamento sullo stato della giustizia;
- proposte di riforma organica dell'ordinamento giudiziario;
- proposte, pareri e risposte a quesiti di ordinamento giudiziario o relative all'amministrazione e all'organizzazione giudiziaria;
- studi di diritto comparato;
- rapporti con le magistrature di altri Paesi;
- organizzazione di incontri, anche internazionali, sulle materie di interesse consiliare.

#### COMMISSIONE VII:

- determinazione degli obiettivi e delle modalità operative per l'informatizzazione delle attività del Consiglio;
- sviluppo dell'informatica giudiziaria;
- composizione degli uffici giudiziari e approvazione delle tabelle;
- applicazioni e supplenze;
- verifica delle condizioni di direzione e organizzazione degli uffici giudiziari, delle eventuali disfunzioni e delle relative cause;
- analisi, proposte e pareri in materia di piante organiche degli uffici giudiziari.

#### COMMISSIONE VIII:

- provvedimenti riguardanti la magistratura onoraria e i componenti di organi giudiziari estranei alla magistratura;
- esame di rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti i magistrati onorari;
- formazione professionale per i magistrati onorari.

#### COMMISSIONE IX:

- regolamentazione, organizzazione e controllo del tirocinio degli uditori giudiziari;
- programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale per gli uditori giudiziari e dei corsi di aggiornamento professionale per i magistrati;
- tutti i provvedimenti relativi al concorso eccettuata la deliberazione per l'indizione dello stesso.

#### COMMISSIONE X:

- pareri e proposte nelle materie e nei casi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- pareri sull'interpretazione del regolamento di amministrazione e contabilità;
- proposte relative alla modifica del regolamento di amministrazione contabilità.